

La funzione perequativa nel nuovo scenario delle autonomie differenziate

The Equalization Function in the New Framework of Differentiated Autonomies

di **Gianluca Trenta**

Abstract [ITA]: Il presente contributo si propone di delineare l'iter normativo tracciato dalla legge n. 86 del 2024 in materia di autonomia differenziata, con specifico riferimento ai profili di finanza pubblica e, più in particolare, agli strumenti perequativi. In tale quadro, l'analisi si concentra sulla funzione dei meccanismi di riequilibrio territoriale, evidenziandone la rilevanza indipendentemente dalla concreta attivazione delle forme di autonomia previste dall'art. 116, terzo comma, Cost., i quali costituiscono strumenti imprescindibili per la tutela dell'eguaglianza sostanziale tra i diversi ambiti territoriali. L'approccio adottato intende altresì mettere in luce la necessità di assicurare la piena operatività dei dispositivi perequativi come elemento fondante dell'ordinamento finanziario regionale, al fine di contemperare l'autonomia differenziata con i principi costituzionali di solidarietà e coesione territoriale.

Abstract [ENG]: *This contribution aims to outline the legislative trajectory traced by Law No. 86 of 2024 on differentiated autonomy, with specific reference to public finance issues and, in particular, equalization mechanisms. Within this framework, the analysis focuses on the function of territorial balancing mechanisms, highlighting their relevance independently of the actual implementation of the forms of autonomy provided for in Article 116, paragraph 3, of the Constitution, which constitute indispensable instruments for safeguarding substantive equality across different territorial areas. The adopted approach also seeks to underscore the necessity of ensuring the full operational effectiveness of equalization measures as a foundational element of the regional financial system, in order to reconcile differentiated autonomy with the constitutional principles of solidarity and territorial cohesion.*

Parole chiave: regionalismo differenziato, perequazione, Corte costituzionale, livelli essenziali delle prestazioni, legge 86 del 2024.

Keywords: *differentiated regionalism, equalization, Constitutional Court, essential levels of benefits, Law No. 86 of 2024.*

SOMMARIO: 1. Nodi critici della differenziazione. – 2. Autonomia finanziaria regionale tra legge e Corte costituzionale. – 3. Le misure di perequazione previste dalle disposizioni in materia di autonomia differenziata. – 4. Perequazione e divari territoriali. – 5. L'esigenza di una strategia perequativa focalizzata.

1. Nodi critici della differenziazione.

La sentenza n. 192 del 2024 è stata sin da subito considerata una delle decisioni più rilevanti della Corte costituzionale, sia per il regionalismo sia per l'intero diritto costituzionale¹. Pur limitandosi formalmente ai ricorsi promossi da Campania, Toscana, Puglia e Sardegna, la Corte ha enunciato principi di carattere sistemico, destinati a orientare l'interpretazione non solo dell'art. 116, co. 3, Cost., ma dell'intero Titolo V, con l'obiettivo di ricondurlo ai valori fondativi dell'ordinamento

¹ V.P. GROSSI, *Equilibri impossibili? Regionalismo differenziato e livelli essenziali delle prestazioni dopo la sentenza della Corte costituzionale, n. 192 del 2024*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, 2025, 4, 174.

repubblicano².

Nonostante alcuni profili teorici controversi³, la decisione ha il merito di ricollocare il tema della differenziazione entro i principi strutturali della Costituzione: il rapporto tra unità e pluralismo nelle sue diverse dimensioni; il ruolo centrale del Parlamento come sede di mediazione democratica; la funzione propria del regionalismo; e il principio di sussidiarietà quale criterio ordinatore dei rapporti tra i livelli di governo⁴.

In tale occasione, la Corte ha di fatto escluso la possibilità di attuare l'art. 116, co. 3, Cost. secondo le modalità previste dalla legge n. 86 del 2024⁵, giudicata da ampia parte della dottrina in contrasto con il principio di differenziazione⁶. La Corte sembra condividere tale valutazione: nella sentenza n. 10 del 2025⁷ ha riconosciuto l'effetto demolitorio della sent. 192 sulla l. 86, riportando il regionalismo differenziato entro i limiti di compatibilità costituzionale e respingendo l'impostazione "massimalista" accolta dal legislatore⁸.

Uno dei profili centrali resta l'art. 116, co. 3, introdotto dalla riforma del 2001 e da subito considerato tra i più problematici⁹. Esso consente alle Regioni ordinarie di richiedere forme e condizioni particolari di autonomia in alcune materie, nel rispetto di specifiche condizioni¹⁰: iniziativa regionale, consultazione degli enti locali, rispetto dell'art. 119 e conclusione di un'intesa approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta¹¹.

A lungo inattuata, la norma ha assunto nuova centralità dal 2017, entrando stabilmente nell'agenda politica e suscitando preoccupazioni negli altri enti territoriali e un intenso dibattito pubblico. Le questioni emerse riguardavano, da un lato, il procedimento – la necessità o meno di una disciplina statale, le modalità di avvio dell'iniziativa regionale, il ruolo della consultazione degli enti locali e l'ampiezza dell'intervento parlamentare sull'intesa – e, dall'altro, i profili sostanziali, in particolare il timore che una maggiore autonomia potesse comportare l'attribuzione di risorse aggiuntive alle Regioni più forti, ampliando i divari territoriali¹².

Su questi aspetti è intervenuta la l. 86/2024, che sarà qui analizzata con riferimento ai profili finanziari, soprattutto quelli relativi alla perequazione, anche alla luce della sent. 192/2024, cui la legge è stata tempestivamente sottoposta, forse nella speranza di limitarne o bloccarne gli effetti applicativi¹³.

² C. PINELLI, *Sulla premessa alla motivazione della Corte costituzionale sull'autonomia differenziata (sent. n. 192 del 2024)*, in *Astrid Rassegna*, 2024, 18.

³ S. PARISI, *Tra virtù seminali e sviluppi futuri: la costellazione del diritto regionale a partire dalla sent. 192/2024*, in *Le Regioni*, 2025, 3, 579 ss.

⁴ V.P. GROSSI, *Equilibri impossibili? Regionalismo differenziato e livelli essenziali delle prestazioni dopo la sentenza della Corte costituzionale, n. 192 del 2024*, op. cit., 175.

⁵ S. BARTOLE, *Differenziazione e ordinamento regionale vivente*, in *Astrid Rassegna*, 2025, 1, 1 ss.

⁶ G. DE MINICO, *Memoria per la Commissione affari costituzionali, Camera dei deputati, audizione del 12 marzo 2024, sul disegno di legge A.C. 1665*, in *Diritto pubbl. europeo - rassegna online*, 2024, 1, 369 ss.

⁷ G. DE MINICO, *Il fil rouge: dalla legittimità costituzionale all'ammissibilità referendaria della l.n. 86/2024*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2024, 3, 135 ss.

⁸ M. VOLPI, *Audizione di fronte alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) sul disegno di legge C. 1665 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)*, 8 aprile 2024.

⁹ L. ELIA, *Introduzione*, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie*, Torino, Giappichelli, 2003, 18 ss.

¹⁰ L. CASTELLI, *I nodi pendenti dell'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione*, in *Diritti Regionali*, 2023, 3, 839 ss.

¹¹ G. RIVOSECCHI, *Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e norme costituzionali sulla finanza territoriale (art. 119 Cost.)*, in *Nuove Autonomie*, 2024, 1, 63 ss.

¹² T. CERRUTI, *L'istituto della perequazione nell'incidentato cammino verso la differenziazione*, in *Istituzioni del federalismo*, 2025, 1, 83 ss. G. COMAZZETTO, *I profili finanziari del regionalismo differenziato, tra ipotesi di attuazione e limiti di sistema. Appunti a margine della sentenza n. 192/2024*, in A. AMATO, G. D'AMICO, G. DONATO, A. MORELLI (a cura di), *Principi e istituzioni nelle trasformazioni socioculturali*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, 111 ss.

¹³ A. RUGGERI, *Il regionalismo differenziato fa tappa presso la Consulta prima di riprendere il suo viaggio verso...*

2. Autonomia finanziaria regionale tra legge e Corte costituzionale.

I profili finanziari rappresentano, nel dibattito sulla differenziazione tra Stato e Regioni, l'aspetto più sensibile e al contempo strategico del progetto riformatore, poiché incidono direttamente sull'assetto delle risorse e mettono in luce le tensioni strutturali della finanza pubblica. Da un lato, essi alimentano le richieste di attivazione dell'art. 116, comma 3, Cost., nella convinzione che una maggiore autonomia finanziaria possa migliorare l'efficienza allocativa e la capacità programmatica delle Regioni¹⁴. Dall'altro lato, la loro rilevanza suscita resistenze, legate al rischio di ampliare le disparità territoriali se la devoluzione non è accompagnata da adeguati meccanismi di perequazione, dalla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e da criteri uniformi di valutazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali¹⁵. Tali timori riguardano, in ultima analisi, la sostenibilità dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica¹⁶.

Il nesso funzionale tra i due ambiti risulta chiaramente evidenziato dal dettato costituzionale. Tra i presupposti necessari per l'attribuzione di forme rafforzate di autonomia rientrano, infatti, i principi sanciti dall'art. 119 Cost., destinati a operare su un duplice piano: da un lato, la verifica dell'adeguatezza delle risorse regionali a sostenere le ulteriori competenze richieste; dall'altro, l'osservanza del principio di correlazione tra funzioni e mezzi finanziari, principio che deve valere tanto per le Regioni a statuto differenziato quanto per lo Stato¹⁷.

Sul versante finanziario, la l. 86/2024 mostra un chiaro intento di attenuare le preoccupazioni emerse nel dibattito, introducendo una serie di previsioni volte a riequilibrare le tensioni generate dal processo di differenziazione.

La legge, innanzitutto, distingue tra le materie soggette alla definizione dei LEP (d'ora in avanti LEP)¹⁸ e quelle non riconducibili a tale ambito, prevedendo per queste ultime una clausola di invarianza finanziaria¹⁹. Tale scelta, pur contestata, è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto non vincola all'uso della spesa storica e non incide sul finanziamento delle funzioni collegate ai LEP, ma orienta piuttosto verso una gestione più efficiente²⁰.

Rilevante è anche l'opzione per la compartecipazione ai tributi erariali quale principale strumento di finanziamento delle nuove competenze²¹. Pur richiamandosi a modelli già sperimentati²², tale

l'ignoto, in *Diritti regionali*, 2024, 3, 858 ss.

¹⁴ L. VIOLINI, *L'autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost.*, in *AIC*, 2018, 4, 319 ss. E. GIANFRANCESCO, *L'attuazione dell'art. 116, comma 3, cost. tra nodi problematici e prospettive evolutive del regionalismo italiano*, in *Italian papers on federalism*, 2019, 2.

¹⁵ G. CAPORALI, *La legge quadro sull'autonomia differenziata: un'analisi delle criticità e delle prospettive*, in *Italian papers on federalism*, 2024, 3, 372 ss. L'autore analizza il contenuto della legge n. 86/2024 sull'autonomia differenziata, alla luce delle difficoltà interpretative dell'art. 116, c. 3, Cost. Esamina criticità, prospettive e novità della legge, confrontandola con le precedenti bozze dei Governi precedenti e con le pre-intese del 2019.

Valuta infine l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo avanzate contro la legge.

¹⁶ G. RIVOCCHI, *Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e norme costituzionali sulla finanza territoriale (art. 119 Cost.)*, op.cit., 63 ss.

¹⁷ G. RIVOCCHI, *Il regionalismo differenziato, un istituto della Repubblica delle autonomie: perché e come realizzarlo entro i limiti di sistema*, in *Diritti regionali*, 2021, 3, 819.

¹⁸ C. PINELLI, *I livelli essenziali delle prestazioni*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2018, 3, 769 ss.

¹⁹ T. CERRUTI, *L'istituto della perequazione nell'incidentato cammino verso la differenziazione*, op. cit., 83 ss.

²⁰ Sentenza n. 192/2024, *Considerato in diritto* n. 27, prende in considerazione l'art. 4, co. 2 della l. 86/2024.

²¹ V. CERIANI, *L'autonomia tributaria delle regioni*, in *Astrid Rassegna*, 2025, 1, 3.

²² La scelta di ricorrere alla compartecipazione ai tributi erariali riprende assetti già consolidati nella prassi delle Regioni a statuto speciale, che hanno lungo sperimentato tale meccanismo quale principale strumento di finanziamento delle proprie competenze differenziate. Sul tema cfr. A. D'ATENA, *La specialità regionale tra deroga ed omologazione*, in *Italian papers on federalism*, 2016, 1-2, 1 ss. G. PERNICIAIO, *Le fonti dell'autonomia finanziaria delle Regioni speciali. Prima dei decreti legislativi di attuazione: gli accordi bilaterali*, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), *Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici*, Atti del convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa Università degli Studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, Giappichelli, 2011, pp. 427-436. G. GARDINI, *Il*

scelta è stata criticata perché ritenuta idonea a ridurre la responsabilizzazione fiscale delle Regioni e a consolidare le disparità territoriali derivanti dalle differenti capacità fiscali²³. La Corte costituzionale, tuttavia, ne ha confermato la legittimità, valorizzando la discrezionalità legislativa²⁴ e la coerenza con il principio di sussidiarietà²⁵.

La disciplina dell'extragettito, che non può essere trattenuto dalle Regioni differenziate, costituisce un ulteriore punto di frizione. La legge affida a una verifica annuale delle commissioni paritetiche il compito di valutare la congruità tra risorse e fabbisogni regionali, riconoscendo al Ministro la facoltà di adeguare le aliquote²⁶. Su questo terreno la Corte ha accolto alcune censure, richiamando l'esigenza che la differenziazione sia conforme al principio di responsabilità del decisore pubblico e finalizzata a una maggiore efficienza²⁷.

Particolarmente significativo è anche l'intervento in materia di perequazione. La legge tutela l'unitarietà del sistema²⁸ garantendo l'invarianza finanziaria e l'applicazione dei commi 3, 5 e 6 dell'art. 119 Cost. per le Regioni non coinvolte nelle intese, e precisa che anche quelle differenziate possono essere chiamate a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica. Proprio la relazione tra meccanismi perequativi e principio di invarianza finanziaria ha sollevato dubbi di coerenza, sfociati in un controllo di costituzionalità²⁹.

In particolare, l'art. 9, co. 4, è stato dichiarato parzialmente illegittimo nella parte in cui configurava come facoltativa, e non obbligatoria, la partecipazione delle Regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, determinando un regime ingiustificatamente più favorevole e in contrasto con i principi di solidarietà, equilibrio di bilancio, sostenibilità del debito e rispetto dei vincoli europei³⁰, cui tutte le Regioni devono concorrere³¹.

La decisione richiama, infine, l'assetto delle Regioni speciali, le quali, pur ricondotte al sistema unitario della finanza pubblica e della solidarietà nazionale, continuano a beneficiare, in virtù della prevalenza del principio pattizio, di margini di deroga non trascurabili.

3. Le misure di perequazione previste dalle disposizioni in materia di autonomia differenziata.

L'art. 10 della legge n. 86 del 2024 disciplina in modo organico gli strumenti perequativi. Il comma 1 stabilisce che lo Stato, nel perseguimento di specifiche finalità e in attuazione dei commi 3 e 5 dell'art. 119 della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e p), previa ricognizione delle risorse a ciò destinabili. Le finalità poste a fondamento dell'intervento statale riproducono, in parte in forma testuale e in parte mediante rinvio,

regionalismo differenziato di fronte alla Consulta: "hanno tutti ragione"?, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2025, 2.

²³ F. MANGANARO, *Regionalismo differenziato e divari di cittadinanza nelle più recenti proposte di riforma*, in *Astrid-Rassegna*, 2023, 3, 5.

²⁴ Sentenza n. 192/2024, *Considerato in diritto* n. 23, prende in considerazione l'art. 5, co. 2 della l. 86/2024.

²⁵ G. DE MINICO, *Il fil rouge: dalla legittimità costituzionale all'ammissibilità referendaria della l.n. 86/2024*, op.cit., 135 ss.

²⁶ L. SPADACINI, M. POGETTA, *L'autonomia differenziata, la c.d. Bozza Calderoli e la Legge di bilancio per il 2023*, in *Astrid Rassegna*, 2023,

²⁷ Sentenza n. 192/2024, *Considerato in diritto* n. 22, prende in considerazione l'art. 8, co. 2 della l. 86/2024.

²⁸ A. POGGI, *Il regionalismo differenziato nella "forma" del d.d.l Calderoli: alcune chiare opzioni politiche, ancora nodi che sarebbe bene sciogliere*, in *federalismi.it*, 2024, 3, XII.

²⁹ F. PALLANTE, *Il ddl Calderoli in tema di regionalismo differenziato. Una lettura critica*, in *Il Piemonte delle Autonomie*, 2023, 2, 11.

³⁰ Art. 97, co. 1, Cost.

³¹ Sentenza n. 192/2024, *Considerato in diritto* n. 28.

i contenuti del dettato costituzionale dell'art. 119, costituendo il quadro di riferimento entro cui devono essere collocate le misure perequative³².

L'individuazione degli strumenti volti a dare attuazione a tali obiettivi avviene attraverso un processo di razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili. Il legislatore prevede, anzitutto, l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale in conto capitale destinate alla promozione dello sviluppo economico, al rafforzamento della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e all'eliminazione del *deficit* infrastrutturale che caratterizza le differenti aree del territorio nazionale, inclusi i settori del trasporto pubblico locale e dei collegamenti con le isole³³, nonché al perseguimento delle finalità ulteriori contemplate dall'art. 119, co. 5 Cost.³⁴. Analoga operazione di accorpamento è prevista per le risorse di parte corrente³⁵, con l'obiettivo di garantire una gestione più coordinata ed efficiente dei flussi finanziari destinati alle medesime finalità.

Accanto a tali interventi, la norma contempla l'effettuazione di interventi speciali in conto capitale, anche finalizzati alla riduzione dei divari infrastrutturali e alla rimozione degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare, interventi da realizzarsi mediante gli strumenti ordinari della finanza pubblica. Infine, viene disposta l'individuazione di misure specificamente orientate a contrastare gli svantaggi connessi all'insularità, favorendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, promuovendo forme di fiscalità di sviluppo, incentivando la perequazione infrastrutturale e tutelando gli ecosistemi, tutto ciò nel rispetto dei vincoli imposti dai saldi di finanza pubblica³⁶.

Dall'analisi delle risorse emergono in maniera evidente l'attenzione e la sensibilità del legislatore verso la questione dei divari territoriali, in particolare sotto il profilo infrastrutturale. Tale orientamento, in linea con le finalità del PNRR, è stato ulteriormente rafforzato nel corso dell'iter parlamentare. Già in sede di commento al disegno di legge era stata sottolineata l'esigenza di coordinare gli interventi perequativi con quelli di natura infrastrutturale, al fine di evitare duplicazioni e garantire un impiego integrato ed efficiente delle risorse³⁷.

La norma fornisce inoltre alcune indicazioni circa le modalità di utilizzo delle risorse stanziare, orientandosi verso obiettivi di semplificazione e accelerazione procedurale che riproducono le finalità generali enunciate dall'art. 1 della legge. In continuità con l'impianto complessivo del testo normativo, tale disposizione ha suscitato, sin dalle prime formulazioni, alcune perplessità interpretative, le quali tuttavia non hanno condotto a un vaglio di legittimità costituzionale.

Il primo profilo problematico riguarda la limitata chiarezza con cui sono individuate le situazioni nelle quali lo Stato è chiamato a promuovere «l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali» (LEP)³⁸.

³² G. CAPORALI, *La legge quadro sull'autonomia differenziata: un'analisi delle criticità e delle prospettive*, op. cit., 372 ss.

³³ Art. 10, co. 1, lettera c) della l. 86/2024. Sul tema cfr. E. CATERINI, E. JORIO, *La difficile attuazione del regionalismo differenziato*, in *Astrid Rassegna*, 2023, 3, 9 ss.

³⁴ Art. 10, co. 1, lettera a) della l. 86/2024.

³⁵ Art. 10, co. 1, lettera b) della l. 86/2024.

³⁶ Art. 10, co. 1, lettera d) della l. 86/2024.

³⁷ S. PIPERNO, *Soluzioni diverse per il finanziamento dell'autonomia differenziata: le ambiguità del disegno di legge Calderoli*, in *Il Piemonte delle Autonomie*, 2023, 2, 46 ss.

³⁸ I LEP «indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali». Formulazioni di questo tipo riprendono puntualmente l'elaborazione della Corte costituzionale, la quale ha definito i LEP come la «soglia di spesa costituzionalmente necessaria» per assicurare l'erogazione delle prestazioni sociali essenziali, qualificandoli al contempo come «nucleo invalicabile di garanzie minime» volto a rendere effettivi i diritti civili e sociali. Si tratta di principi ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza costituzionale, tra cui, in particolare, le sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020. P. TORRETTA, *La disciplina dei LEP per l'autonomia differenziata (ma non solo) al vaglio della Corte costituzionale. Note a margine della sentenza n. 192/2024*, in *federalismi.it*, 2025, 13, 173 ss.

In particolare, non risulta immediatamente lineare la distinzione tra l'attuazione dei LEP e l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alle lettere m) e p) dell'art. 117, secondo comma, nonché l'individuazione degli enti coinvolti nell'attuazione di tali funzioni.

Un secondo rilievo concerne l'inciso «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese», il quale, nel tentativo di ricomprendere tali Regioni nell'ambito di applicazione della norma, sembra tuttavia configurare come principali beneficiarie degli interventi perequativi le Regioni che hanno avviato il percorso di autonomia differenziata. Ciò risulta paradossale, poiché tali enti dovrebbero presentare una maggiore solidità, anche con riferimento alla capacità di garantire i diritti civili e sociali³⁹. Ne deriva il rischio di sovrapposizione tra misure perequative e potenziali interventi sostitutivi dello Stato, con conseguenti incertezze sul piano della ripartizione delle competenze.

Infine, per quanto riguarda le fonti di finanziamento, la norma sembra considerare in modo indistinto gli strumenti perequativi previsti dall'art. 119 della Costituzione, senza operare quelle distinzioni che il testo costituzionale suggerisce tra risorse aggiuntive e interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo medesimo⁴⁰. Tale mancata distinzione non trova chiarificazione neppure nell'art. 16 della legge n. 42 del 2009⁴¹, né si armonizza con la separazione, anch'essa costituzionalmente rilevante, tra tali strumenti e il fondo perequativo contemplato dal terzo comma dell'art. 119⁴².

In questo contesto, va ricordato che, immediatamente dopo la riforma costituzionale del 2001, si era inizialmente affermata una lettura tendenzialmente unitaria delle previsioni perequative contenute nei commi terzo e quinto dell'art. 119 Cost. Tuttavia, la differente natura delle rispettive finalità, congiunta alla prassi ormai consolidata degli interventi speciali che caratterizzava l'ordinamento⁴³, ha progressivamente favorito la consapevolezza circa la necessità di distinguere i due canali. È così maturata l'idea secondo cui il fondo perequativo previsto dal comma 3 fosse destinato a compensare eventuali insufficienze nelle risorse necessarie al normale esercizio delle funzioni, rimuovendo gli effetti degli squilibri, mentre gli strumenti di cui al comma 5 dovessero operare al di fuori di tale ambito⁴⁴, mirando a incidere direttamente sulle cause generatrici degli stessi squilibri⁴⁵.

Sotto altro profilo, giova ricordare che, mentre il dettato del quinto comma individua strumenti chiaramente caratterizzati da una logica verticale, la formulazione del terzo comma lascia spazio a un possibile modello di perequazione orizzontale, come segnalato in dottrina⁴⁶. La distinzione ha trovato

³⁹ Sentenza n. 192/2024 nel *Considerato in diritto* n. 22.

⁴⁰ G. COMAZZETTO, *Il sentiero impervio della perequazione tra vincoli di bilancio e prospettive di riforma. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 45 del 2025*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2025, 5, 84 ss.

⁴¹ M. BERGO, *A vent'anni dalla riforma del Titolo V. L'autonomia finanziaria regionale e locale, tra Costituzione, legge n. 42 del 2009 e prassi*, in *federalismi.it*, 2022, 20, 405.

⁴² G.M. SALERNO, *Interventi speciali*, in A. FERRARA, G.M. SALERNO (a cura di), *Il "federalismo fiscale". Commento alla l. n. 42 del 2009*, Napoli, Jovene, 2010, 143 ss.

⁴³ G. MACCIOTTA, *Interventi speciali, Commento agli artt. 16 e 22*, in V. NICOTRA, F. PIZZETTI, S. SCOZZESE (a cura di), *Il federalismo fiscale*, Roma, Donzelli, 2009, 304 ss.

⁴⁴ G. LOFARO, *Il federalismo fiscale in "perdurante transizione": sul nuovo assetto finanziario e tributario del federalismo differenziato*, in *Istituzioni del Federalismo*, 2021, 657. L'autrice intende ricostruire la complessa riforma dell'autonomia differenziata e il vasto dibattito che l'accompagna, valutandola come occasione per sviluppare strumenti di "fiscalità di sviluppo" adeguati alle specificità territoriali. Esamina, in chiave comparata, la possibile utilità del modello spagnolo di *fiscal joint responsibility*. Propone infine di considerare il federalismo differenziato come passaggio verso un federalismo fiscale cooperativo e coordinato.

⁴⁵ M. BENVENUTI, *La dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali*, in *Gruppo di Pisa*, 2021, 1, 183 ss. L'autore esamina la dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali ricostruendo evoluzione e criticità dell'art. 119 Cost. e dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali. Analizza poi il sistema delle Regioni a statuto speciale e le prospettive di autonomia differenziata delle Regioni ordinarie alla luce dell'art. 116, co. 3, Cost. Infine, mette in evidenza il persistente disallineamento tra entrate e spese e la conseguente inconcludenza dell'assetto finanziario territoriale, acuita dalla recente crisi pandemica.

⁴⁶ M. BERGO, *A vent'anni dalla riforma del Titolo V. L'autonomia finanziaria regionale e locale, tra Costituzione, legge n. 42 del 2009 e prassi*, op. cit., 406.

accoglimento anche da parte del legislatore, pur con applicazioni non sempre lineari, tanto che la Corte costituzionale è intervenuta in alcune occasioni per sollecitarne il rispetto, come avvenuto nella sentenza n. 71 del 2023, nella quale il giudice delle leggi ha richiamato la necessità di superare «una soluzione perequativa ibrida» non conforme al disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria delineato dall'art. 119 Cost.

In un'ottica più generale, è stato inoltre osservato come l'assetto complessivo delle misure delineate dalla disposizione presenti caratteri di marcata restrittività, subordinando la garanzia della pari dignità sociale alla tutela dell'equilibrio di bilancio⁴⁷.

L'art. 10 si arricchisce poi di un secondo comma, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, il quale stabilisce che, «in attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione», continua a trovare applicazione l'art. 15 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in conformità all'art. 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e in coerenza con la milestone del PNRR concernente la riforma del quadro fiscale subnazionale⁴⁸. Tale previsione è stata oggetto di impugnazione da parte di alcune Regioni, le quali hanno sostenuto che il rinvio al fondo perequativo di cui al citato art. 15, la cui operatività è stata più volte procrastinata, avrebbe l'effetto di impedire «la concreta attuazione della perequazione», in contrasto con gli artt. 3, 116, comma 3, e 119, comma 3, Cost.

La Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato tali questioni inammissibili, ritenendo che il comma 2 dell'art. 10 non modifichi il contenuto dell'art. 15 del d.lgs. 68/2011⁴⁹, ma si limiti a confermarne la perdurante vigenza.

4. Perequazione e divari territoriali.

Le riflessioni in tema di perequazione si fondano sulla consapevolezza che talune aree del territorio nazionale risultano fisiologicamente destinate a beneficiare degli interventi in misura più consistente rispetto ad altre. Tale circostanza era ben presente al Costituente, il quale, pur non menzionando espressamente la perequazione nella formulazione originaria dell'art. 119 Cost.⁵⁰, ritenne opportuno inserire un riferimento alla possibilità di sostenere, mediante contributi speciali, il Mezzogiorno e le Isole⁵¹. Questa previsione è stata poi espunta con la riforma del 2001 ed è riapparsa, limitatamente alle sole Isole, nel 2022, con l'introduzione del comma 6 dello stesso articolo⁵².

La progressiva concentrazione delle esigenze perequative in specifiche porzioni del Paese ha recentemente orientato il legislatore verso una considerazione unitaria di tali territori, in linea con l'approccio promosso dal PNRR, che, nella prospettiva della riduzione dei divari territoriali, privilegia una visione funzionale delle politiche pubbliche e coerente con una logica aggregativa⁵³. Tale indirizzo sembra trovare conferma anche negli interventi normativi che, con esiti non sempre accolti favorevolmente, hanno interessato sia le zone economiche speciali sia la perequazione

⁴⁷ F. MASCI, *I livelli essenziali delle prestazioni: appunti per una ricostruzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, 199 ss.

⁴⁸ Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14.

⁴⁹ B. BALDI, *Regioni a statuto speciale e federalismo fiscale: un'analisi comparata*, in *Istituzioni del federalismo*, 2012, 1, 267 ss. P. VESAN, *La Valle d'Aosta. Le implicazioni politiche e finanziarie del federalismo fiscale*, in *Istituzioni del federalismo*, 2012, 1, 48 ss.

⁵⁰ F. GUELLA, *Crisi e redistribuzione nella disciplina della perequazione finanziaria regionale. L'opzione tra i diversi modelli di finanza territoriale come conseguenza delle crisi e la scelta tra i sistemi perequativi come possibile soluzione alla recessione economica e all'esclusione sociale*, in *Forum di quaderni costituzionali rassegna*, 2016, 1, 3 ss.

⁵¹ A. STERPA, *La differenziazione possibile: istituire le macro-Regioni per ridisegnare la mappa delle diversità*, in C. BERTOLINO, A. MORELLI, G. SOBRINO (a cura di), *Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive*, Atti del IV Convegno annuale della rivista Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, Quaderni del dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino, 2020, 17, 571 ss.

⁵² T. CERRUTI, *L'istituto della perequazione nell'incidentato cammino verso la differenziazione*, op. cit., 89 ss.

⁵³ F.M. OLIVIERI, A. LATTARULO, *PNRR, autonomia differenziata e divari territoriali: rischi e opportunità per la coesione nazionale*, in *Italian papers on federalism*, 2025, 2, 123 ss.

infrastrutturale⁵⁴.

Con riferimento alle prime, l'innovazione più rilevante consiste nell'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno⁵⁵, la c.d. "ZES unica", che ricomprende i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, sostituendo le precedenti otto zone economiche speciali dislocate nelle medesime aree⁵⁶. Quindi, le zone economiche speciali sono istituite con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico e la crescita dei territori in cui operano, attraverso la predisposizione di condizioni agevolate, anche di natura fiscale e amministrativa, volte a favorire gli investimenti e l'attività economico-imprenditoriale insediata al loro interno⁵⁷.

La disciplina istitutiva della ZES unica prevede l'elaborazione di un Piano strategico triennale, concepito come strumento di indirizzo e coordinamento delle politiche di sviluppo, in armonia con la programmazione europea e nazionale. Il Piano, approvato nel 2024⁵⁸, attribuisce centralità alla specifica collocazione geopolitica del Mezzogiorno, configurandolo come un potenziale «hub energetico e commerciale» nel Mediterraneo, e definisce un quadro organico di interventi orientati sia al consolidamento delle misure già esistenti, sia alla generazione di nuove opportunità competitive per il sistema imprenditoriale regionale⁵⁹.

L'efficacia complessiva della ZES unica dipenderà, tuttavia, dalle modalità concrete della sua attuazione. In particolare, il successo della misura risulterà strettamente correlato alla capacità di assicurare un contesto amministrativo semplificato, un regime di incentivi chiaro e accessibile e un quadro regolatorio stabile e prevedibile nel tempo: condizioni indispensabili per orientare le decisioni degli investitori sulla base dei vantaggi comparati dei territori, piuttosto che su fattori di natura contingente o burocratica⁶⁰.

Il Mezzogiorno, grazie alla sua posizione di cerniera tra Europa, Mediterraneo e Africa, alle sue

⁵⁴ T. CERRUTI, *PNRR e territorio: una visione dinamica*, in *Gruppo di Pisa*, 2023, 1, 218 ss. L'autore analizza il rapporto problematico tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e autonomie territoriali, evidenziando la marginalizzazione del ruolo delle Regioni nel processo decisionale. Al contempo, mette in luce come il territorio – elemento costitutivo delle Regioni – acquisisca invece nel Piano una centralità funzionale e dinamica, non rigidamente legata ai confini amministrativi.

⁵⁵ Lo studio delle Zone Economiche Speciali, istituite con l'obiettivo di «intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle Regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese», impone di considerare la complessa interrelazione tra sviluppo amministrativo e sviluppo economico. È quanto emerge dalla premessa del d.l. n. 124 del 2023, che ha inciso in maniera profonda sulla struttura procedimentale e sul sistema autorizzatorio delle ZES, nella consapevolezza che l'effettività delle politiche di coesione dipenda anche dall'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi all'utilizzo delle risorse nazionali ed europee destinate alla coesione. Del resto, il ruolo centrale delle politiche di coesione nei processi di sviluppo economico rappresenta un dato ormai acquisito e tutt'altro che innovativo nel dibattito dottrinale e istituzionale. Sul tema cfr. F. LIGUORI, A. DI MARTINO, *Lo sviluppo amministrativo per lo sviluppo economico: il caso delle Zone Economiche Speciali*, in *federalismi.it*, 2024, 3, 107.

⁵⁶ A. BERTINI, *Divari territoriali e transizione ecologica: il ruolo del PNRR per uno sviluppo sostenibile ed inclusivo*, in *Italian papers on federalism*, 2025, 2, 158.

⁵⁷ M. PIGLIUCCI, *La Zona Economica Speciale Unica*, Milano, Franco Angeli, 2025. L'autore ha evidenziato come l'istituzione della ZES Unica rappresenti una significativa innovazione nelle politiche di coesione rivolte al Mezzogiorno. Ha analizzato, attraverso un approccio geografico-economico supportato da evidenze territoriali e da confronti internazionali, le potenzialità della misura nel ridurre il divario regionale e nel rafforzare il ruolo dell'Italia nello spazio euromediterraneo, soffermandosi sulle sue implicazioni economiche, territoriali e geopolitiche.

⁵⁸ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 31 ottobre 2024 avente per oggetto l'approvazione del Piano strategico della ZES unica.

⁵⁹ Per un maggior approfondimento sul tema cfr. il Libro bianco con la prefazione di V. DE MOLLI, *Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo*, scritto in collaborazione tra The European House Ambrosetti ed il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, 2025. Il Libro Bianco offre una rappresentazione articolata delle potenzialità strategiche del Mezzogiorno, dell'Italia e dell'Europa in molteplici settori, con particolare attenzione all'economia del mare, all'energia, alla manifattura e al turismo.

⁶⁰ F. PANETTA, *Eppur si muove: l'economia del Mezzogiorno dopo la crisi. In viaggio con la Banca d'Italia. Il polso dell'economia – il Mezzogiorno*, Eurosystem Banca d'Italia, 2024, 8.

risorse materiali e immateriali e al potenziale connesso ai processi di transizione verde e digitale, può contribuire in modo significativo alla crescita sostenibile dell'Italia e dell'Unione europea. Tale potenziale, però, non potrà essere pienamente realizzato senza un rafforzamento strutturale del sistema produttivo locale, un miglioramento dell'efficienza amministrativa e l'adozione di politiche coerenti, continuative e orientate al riequilibrio territoriale⁶¹.

Sul piano operativo, il documento individua nove filiere produttive considerate prioritarie⁶² e specifica gli strumenti attraverso cui perseguire gli obiettivi prefissati, principalmente un regime autorizzatorio semplificato e accelerato e agevolazioni di varia natura a beneficio degli operatori economici. Sono inoltre disciplinati gli organi incaricati dell'attuazione del Piano⁶³.

Un ulteriore intervento indicativo dell'intento di concentrare le politiche perequative sul Mezzogiorno, considerato in modo unitario, riguarda la dimensione infrastrutturale. Tale profilo, già evocato indirettamente nella revisione costituzionale del 2001 e più esplicitamente nella l. 42/2009, era stato oggetto dell'art. 22, che prevedeva una mappatura delle infrastrutture essenziali⁶⁴ e l'avvio di interventi riconducibili all'art. 119, quinto comma, Cost. A tal fine, era stato emanato il decreto MEF del 26 novembre 2010, che ne definiva taluni aspetti attuativi.

Tuttavia, difficoltà tecniche, combinandosi con i vincoli della finanza pubblica, hanno compromesso l'effettiva realizzazione del procedimento. Con la riapertura del cantiere dell'autonomia differenziata e l'avvio del PNRR, il legislatore è tornato sul tema, intervenendo più volte sull'art. 22⁶⁵, introducendo una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali e istituendo un Fondo perequativo infrastrutturale destinato a finanziarne gli interventi⁶⁶.

Nonostante ciò, la perequazione infrastrutturale non ha conosciuto un avanzamento significativo, procedendo in modo disomogeneo rispetto alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, con i quali avrebbe dovuto essere coordinata. La legge di bilancio 2024 ha inoltre ridotto la dotazione del Fondo⁶⁷.

Un cambio di paradigma si è registrato con il d.l. 60/2024⁶⁸, che, nel quadro di un più ampio intervento sulle politiche di coesione e sul coordinamento con il PNRR⁶⁹, ha abrogato gran parte dell'art. 22, trasformando il Fondo perequativo infrastrutturale nel Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, la cui dotazione risulta peraltro limitata⁷⁰. Il Fondo è destinato esclusivamente a interventi localizzati nelle otto Regioni meridionali, relativi a infrastrutture materiali e a servizi essenziali, coerentemente con le priorità individuate nel Piano strategico della ZES unica. Tale rinvio supplisce alla mancata ricognizione dei fabbisogni infrastrutturali.

Nel loro insieme, l'istituzione della ZES unica con le connesse agevolazioni e la riformulazione geografica della perequazione infrastrutturale confermano l'orientamento, già emergente in precedenti interventi legislativi, verso una considerazione unitaria del Mezzogiorno e delle Isole, nella prospettiva di attenuare i persistenti divari rispetto al resto del Paese⁷¹.

⁶¹ L. POMPI, *Il Mezzogiorno d'Italia come cerniera sostenibile tra Europa e Mediterraneo*, in ASviS, 2022.

⁶² Agroalimentare e agroindustria, turismo, elettronica e ICT, automotive, made in Italy di qualità, chimica e farmaceutica, navale e cantieristica, aerospazio, ferroviario.

⁶³ T. CERRUTI, *L'istituto della perequazione nell'incidentato cammino verso la differenziazione*, op. cit., 91 ss.

⁶⁴ Sanitarie, scolastiche, reti di trasporto e servizi, ecc.

⁶⁵ Ad esempio con la l. 178/2020; il d.l. 77/2021 e il d.l. 121/2021.

⁶⁶ M. MANDATO, *Le modifiche al PNRR ne ritardano il monitoraggio, mentre il Governo cerca di implementarne l'attuazione*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2024, 1.

⁶⁷ L. BIANCHI, A. GIANNOLA, C. PETRAGLIA, *Perché il disegno di legge Calderoli ostacola l'attuazione del federalismo simmetrico e cooperativo della legge delega n. 42 del 2009*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2024, 1, 77 ss.

⁶⁸ In particolare con l'art. 11.

⁶⁹ F. SPROVIERI, *Il decreto di riforma per le politiche di coesione e l'utilizzo delle risorse per lo sviluppo delle aree più svantaggiate del Paese*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2024, 2, 239.

⁷⁰ R. GALLIA, *Oratione in morte della perequazione infrastrutturale*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2024, 3-4, 719 ss.

⁷¹ M. BERGO, M. CECCHETTI, *Il PNRR e l'autonomia regionale "sospesa": tra urgenze del presente e Costituzione del*

5. L'esigenza di una strategia perequativa focalizzata.

Negli ultimi anni il legislatore ha mostrato una chiara propensione a considerare le Regioni meridionali e insulari come un blocco unitario, ritenendole complessivamente più bisognose di interventi perequativi rispetto al resto del Paese⁷². Tale impostazione sembra recuperare, sotto nuove forme, lo spirito originario dell'art. 119 Cost., al quale alcuni autori attribuiscono la necessità di una «rinnovata e concreta efficacia»⁷³.

Questa modalità d'azione non è però esente da problematicità. Il Mezzogiorno, infatti, non costituisce un insieme omogeneo: profonde differenziazioni interne suggerirebbero, in taluni casi, la preferibilità di interventi selettivi, calibrati sulle specificità dei singoli contesti territoriali⁷⁴. Inoltre, concentrare le politiche perequative esclusivamente nel Sud rischia di oscurare situazioni di disagio presenti anche in aree del Centro e del Nord, ugualmente meritevoli di attenzione⁷⁵.

Nondimeno, l'approccio unitario presenta elementi di notevole valore. Numerose analisi hanno evidenziato come il Sud Italia abbia mostrato, di fronte alle crisi economiche successive al 2008 e a quella pandemica, capacità di resilienza non trascurabili, sostenute dal consolidamento di comparti quali il turismo e il settore agricolo, oltre che dal sostegno pubblico⁷⁶. Ciò indica l'esistenza di risorse endogene e margini di crescita che le politiche pubbliche possono efficacemente attivare⁷⁷.

In tale prospettiva, gli interventi perequativi dovrebbero essere concepiti come strumenti capaci di incentivare e valorizzare le potenzialità del Mezzogiorno: la sua collocazione strategica nel Mediterraneo, rilevante sul piano geopolitico e nella produzione di energia rinnovabile; la disponibilità di risorse finanziarie legate alla politica di coesione europea⁷⁸; e ulteriori fattori strutturali presenti nei territori. La perequazione, dunque, dovrebbe perseguire un approccio dinamico e promozionale, più che risolversi in una semplice redistribuzione "a pioggia" di risorse.

Sotto il profilo sistematico, la perequazione trae fondamento dai principi costituzionali di solidarietà ed eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.) e rappresenta un elemento imprescindibile per garantire la concreta attuazione dell'autonomia territoriale (art. 5 Cost.)⁷⁹. Essa costituisce inoltre una componente essenziale dell'autonomia finanziaria, intesa quale disponibilità di risorse adeguate e capacità decisionale sulle stesse⁸⁰.

futuro, in *Istituzioni del federalismo*, 224, 1, 42.

⁷² G. TARLI BARBIERI, *Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost.*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2019, 2, 20 ss.

⁷³ V.M. SBRESCIA, *Questione meridionale e auspicabili processi di ricostituzionalizzazione del Mezzogiorno: il meridionalismo costituzionale di Fiorentino Sullo e la sua accettata proposta, formulata alla Costituente, di «valorizzare il Mezzogiorno e le Isole» (art. 119, comma 3, della Costituzione del '48)*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2024, 1, 146 ss. F. MANGANARO, *Osservazioni sulla questione meridionale alla luce del PNRR e del regionalismo differenziato*, in *Nuove Autonomie*, 2022, 2, 387 ss.

⁷⁴ T. CERRUTI, *L'istituto della perequazione nell'incidentato cammino verso la differenziazione*, op. cit., 92 ss.

⁷⁵ G. MOBILIO, *Differenziazione e specialità nella incerta evoluzione del regionalismo italiano*, in Gruppo di Pisa, *Attivi del Convegno del Gruppo di Pisa, Il Regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni*, tenutosi presso l'Università degli Studi di Trento il 18 e 19 settembre 2020, 195 ss. L. VANDELLI, *Il regionalismo differenziato*, in *AIC*, 2019, 3, 578.

⁷⁶ A. BARONE, *Il tempo della perequazione: il mezzogiorno nel PNRR*, in *Ricerche Giuridiche sull'Amministrazione e l'Economia*, 2021, 7-11.

⁷⁷ S. MANGIAMELI, A. FILIPPETTI, F. TUZI, C. CIPOLLONI, *Prima che il Nord somigli al Sud*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2020, 281 ss.

⁷⁸ G.P. MANZELLA, *Le prospettive delle aree industriali del Mezzogiorno nella nuova politica europea*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2024, 3-4, 755 ss.

⁷⁹ P. GIOVARRUSCIO, *Il fondamento costituzionale del regionalismo differenziato. Omogeneità e differenziazione*, in *Istituzioni del federalismo*, 2023, 3, 499 ss. S. MANGIAMELI, *Il riparto delle competenze tra vicende storiche e prospettive di collaborazione*, *Italian papers on federalism*, 2020, 1, 8 ss. A. FILIPPETTI, F. TUZI, *La finanza regionale*, in S. MANGIAMELI, A. FERRARA, F. TUZI (a cura di.), *Il riparto delle competenze nell'esperienza regionale italiana tra materie e politiche pubbliche*, Milano, Giuffrè, 2020, 446.

⁸⁰ G. BERNABEI, *Il ruolo della perequazione nel sistema multilivello di finanza locale*, in *federalismi.it*, 2018, 20, 10.

Infine, con riguardo al regionalismo differenziato, è evidente che la dichiarazione di incostituzionalità di alcune parti della l. 86/2024 inciderà sulle probabilità di realizzazione del progetto, come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10/2025. Qualora, tuttavia, il percorso di differenziazione dovesse proseguire, la perequazione rivestirà un ruolo decisivo, poiché consentirà alle Regioni più fragili di affrontare l'eventuale ampliamento delle competenze senza subire effetti distorsivi a vantaggio delle aree già più forti e strutturate.